



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
243 VII
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DE/ME/VIA 5 NC Oggetto: Recepimento ed attuazione dell'accordo sancito il 26 novembre 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: "Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche private".

Prot. Segr. 1958

L'anno duemilaquattro addì 28 del mese di dicembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - D'Ambrosio Vito | Presidente |
| - Spacca Gian Mario | Vice Presidente |
| - Agostini Luciano | Assessore |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Melappioni Augusto | Assessore |
| - Modesti Cataldo | Assessore |
| - Rocchi Lidio | Assessore |
| - Secchiaroli Marcello | Assessore |

Sono assenti:
- Ascoli Ugo Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale D'Ambrosio Vito che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Melappioni Augusto.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA	ESITO DEL CONTROLLO
<p>Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997; n. 127</p> <p>Il IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata per gli adempimenti di competenza</p> <p>- al servizio <u>VIA</u></p> <p>- all'U.O.O. di spesa area n.</p> <p>- al Presidente del Consiglio regionale</p> <p>- alla redazione del Bollettino ufficiale</p> <p>Il <u>30-12-2004</u> L'INCARICATO <i>Autore</i></p> <p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il prot. n. L'INCARICATO</p>	<p>Deliberazione soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata alla Commissione statale di controllo il prot. n. L'INCARICATO</p> <p>La Commissione statale di controllo con decisione n. del ha:</p> <p><input type="checkbox"/> ESAMINATO <input type="checkbox"/> RINVIATO <input type="checkbox"/> ANNULLATO SENZA RILIEVI</p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO SANCITO IL 26 NOVEMBRE 2003 TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONCERNENTE : "DEFINIZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Veterinario dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Veterinario e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità;

VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di recepire l'accordo sancito il 26 novembre 2003 in sede di Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato , Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Bolzano recante : "la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed or



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ganizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private";

- Di approvare le Linee Guida, concernenti la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, così come riportate nell'allegato "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di considerare le suddette Linee Guida vincolanti per le strutture sia pubbliche che private, per l'erogazione delle prestazioni veterinarie, che sono state autorizzate o che saranno autorizzate in futuro.
- Di delegare il Dirigente del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale Degli Alimenti della Giunta Regionale ad apportare le opportune modifiche ai succitati allegati "A" e "B" qualora si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative che potrebbero intervenire nella materia di che trattasi.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Vito D'Ambrosio)

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

(Dr. Giuseppe Zuccatelli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n°281.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Deliberazione 26 novembre 2003.

Come è noto la conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la deliberazione del 26 novembre 2003 pubblicata nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale in data 23/12/2003 serie generale n°297 ha sancito l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, ai sensi del D.Lgs. n°281/97.

Obiettivo del suddetto accordo è quello di definire, su tutto il territorio nazionale, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi riguardante le strutture pubbliche e private che intendono erogare prestazioni veterinarie.

Quanto sopra premesso lo scrivente, preso atto che le Regioni devono dare attuazione alle disposizioni del suddetto accordo entro un anno dalla sua pubblicazione (23 dicembre 2003), propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue:

- Di recepire l'accordo sancito il 26 novembre 2003 in sede di Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato , Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Bolzano recante : "la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private ";
- Di approvare le Linee Guida, concernenti la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, così come riportate nell'allegato "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Di considerare le suddette Linee Guida vincolanti per le strutture sia pubbliche che private, per l' erogazione delle prestazioni veterinarie, che sono state autorizzate o che saranno autorizzate in futuro.
- Di delegare il Dirigente del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale Degli Alimenti della Giunta Regionale ad apportare le opportune modifiche ai succitati allegati "A" e "B" qualora si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative che potrebbero intervenire nella materia di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Leonardo Scafurro)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIA, IGIENE, SICUREZZA E QUALITA' NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né potrà derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dl. Roberto Tomarelli)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Veterinario in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dt. Giuseppe Zuccatelli)

La presente deliberazione si compone di n° 18 pagine, di cui n° 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)



ALLEGATO "A"

LINEE GUIDA CONCERNENTI: "REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L' EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE".

Art. 1

Classificazione delle strutture

1. Le strutture veterinarie pubbliche e private si classificano in relazione alle seguenti tipologie:
 - a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
 - b) Ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
 - c) Clinica veterinaria – casa di cura veterinaria;
 - d) Ospedale veterinario;
 - e) Laboratorio veterinario di analisi.
2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono così individuate:
 - a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria;
 - b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario ;
 - c) per clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza degli animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La cli-

41

~



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un' assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;

- d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso nell'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di un direttore sanitario medico veterinario;
- e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonché quanto previsto all'art.2 possono non essere applicati alle campagne programmate e stabilite dalle regioni con particolare riferimento all'applicazione della legge n°281/1991 fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale.
4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere specificatamente autorizzate dal Servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.U.R. competente per territorio.

Art.2

Definizione dei requisiti

1. Ferme restando le altre norme vigenti, le strutture veterinarie di cui all'art.1, lettera a), se vi è l'accesso di animali, b), c) d) ed e) sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici indicati nell'allegato "B".
2. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta la regione ne ravvisa la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo.

Art. 3

Modalità di applicazione dei requisiti minimi

1. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d'ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per amplia-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.

2. I Servizi Veterinari delle zone dell'A.S.U.R. sottopongono a controllo, entro 6 mesi dall'approvazione del presente atto, tutte le strutture presenti nell'ambito territoriale di loro competenza, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti minimi previsti nell'allegato "B" e nel caso in cui vengono riscontrate delle carenze invitare i titolari delle strutture in parola a rimuoverle entro un congruo termine, che non può superare i 6 mesi.

3. I Servizi Veterinari delle zone dell'A.S.U.R, devono trasmettere al Servizio Veterinaria , Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti della Regione l'elenco delle strutture di che trattasi esistenti nell'ambito territoriale di loro competenza.

4. Qualora una struttura veterinaria di cui all'art.1, lettera a), b), c) d) ed e) interrompa definitivamente l'attività, il titolare della struttura dovrà darne comunicazione entro 30 giorni al Servizio Veterinario della zona territoriale dell'A.S.U.R. competente per territorio che a sua volta la comunicherà al Servizio regionale competente.

5. Le precedenti disposizioni concernenti, Linee guida relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private, incompatibili con quelli stabiliti nel presente provvedimento, sono abrogate.



ALLEGATO "B"

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE

1. STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALE E AMBULATORIO VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nella sala di attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico.

Requisiti minimi tecnologici

L'ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura.
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, il titolare della struttura (Studio Medico Veterinario =con accesso di animali = / Ambulatorio Veterinario) deve presentare istanza in carta legale, all'Autorità sanitaria locale per il tramite del Servizio veterinario Sanità animale della zona dell'A.S.U.R. competente per territorio, conformemente al fac-simile riportato in calce al presente allegato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2) CLINICA VETERINARIA ==CASA DI CURA VETERINARIA

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria/casa di cura veterinaria è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzioni delle prestazioni;
- Locale per la chirurgia;
- Area per la diagnostica radiologica;
- Area per il laboratorio d'analisi interno;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala di attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi tecnologici

La clinica veterinaria / casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

La clinica / casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di attività;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.

Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, il titolare della struttura (Clinica veterinaria/casa di cura veterinaria) deve presentare istanza in carta legale, all'Autorità sanitaria locale per il tramite del Servizio veterinario Sanità animale della zona dell'A.S.U.R. competente per territorio, conformemente al fac-simile riportato in calce al presente allegato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3) OSPEDALE VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- Sala di attesa;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
- Locale per la chirurgia;
- Locale per la diagnostica radiologica;
- Locale per il laboratorio d'analisi interno;
- Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- Servizi igienici;
- Locali ad uso personale;
- Locale per l'amministrazione.

Requisiti minimi tecnologici

- L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Requisiti minimi organizzativi

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura per le attività di pronto soccorso;
- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco di 24 ore.

Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, il titolare della struttura (ospedale) deve presentare istanza in carta legale, al Dirigente del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti della giunta regionale, conformemente al fac-simile riportato in calce al presente allegato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4) LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

- Locale per l'accettazione dei campioni;
- Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:

- Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi tecnologici

- Il laboratorio veterinario di analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario d'analisi deve almeno possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura.

Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, il titolare della struttura (Laboratorio veterinario di analisi) deve presentare istanza in carta legale, al Dirigente del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti della giunta regionale, conformemente al fac-simile riportato in calce al presente allegato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fac-simile di domanda, per ottenere dall'Autorita sanitaria locale l'autorizzazione sanitaria, delle strutture veterinarie pubbliche e private, che erogano prestazioni veterinarie.

Le domande per ottenere l' autorizzazione sanitaria dello Studio Medico Veterinario con accesso di animali, dell'Ambulatorio Veterinario, della Clinica Veterinaria o della Casa di cura Veterinaria, vanno indirizzate al Sindaco del Comune dove è ubicata la struttura per il tramite del Servizio veterinario Sanità Animale della zona dell'A.S.U.R. competente per territorio.

Marca da bollo

**Al Signor sindaco
del Comune di**

.....

Per il tramite del

**Dirigente del Servizio
Sanità Animale
Della Zona dell' A.S.U.R n°.....di**

.....

Oggetto: Richiesta autorizzazione sanitaria.

Il sottoscritto.....

Titolare della struttura veterinaria(1).....

Partita IVA o codice fiscale:

Ubicata in Via Comune di.....

CHIEDE

per la suddetta struttura l'autorizzazione sanitaria prevista dalla Delibera della Giunta regionale n°..... del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1671

- (1) Tipologie delle strutture:
- (a) Studio Medico Veterinario con accesso di animali;
 - (b) Ambulatorio Veterinario;
 - (c) Clinica veterinaria – Casa di cura;

A tal fine allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dei Locali scala 1:100;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva delle attività che vengono svolte;
- 3) Parere favorevole del Servizio veterinario della zona dell'A.S.U.R. competente per territorio;
- 4) Autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche qualora utilizzate.

Data

Firma



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fac-simile di domanda, per ottenere l'autorizzazione sanitaria, delle strutture veterinarie pubbliche e private, che erogano prestazioni veterinarie.

Le domande per ottenere l'autorizzazione sanitaria dell' Ospedale veterinario e del Laboratorio veterinario di analisi vanno indirizzate al Dirigente del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti della Giunta regionale.

Marca da bollo

**Al Dirigente del Servizio Veterinaria,
Igiene, Sicurezza e Qualità
Nutrizionale degli Alimenti della
Giunta Regionale
Via Bocconi, 28
A N C O N A**

Oggetto: Richiesta autorizzazione sanitaria.

Il sottoscritto.....
Titolare della struttura veterinaria(1).....
Partita IVA o codice fiscale:

Ubicata in Via Comune di.....

CHIEDE

per la suddetta struttura l'autorizzazione sanitaria prevista dalla Delibera della Giunta regionale n°..... del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- (1) Tipologie delle strutture:
(a) Ospedale Veterinario;
(b) Laboratorio Veterinario di analisi.

A tal fine allega la seguente documentazione:

- 5) Planimetria dei Locali scala 1:100;
6) Relazione tecnico-descrittiva delle attività che vengono svolte;
7) Parere favorevole del Servizio veterinario della zona dell'A.S.U.R. competente per territorio;
8) Autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche qualora utilizzate.

Data

Firma